

BRICKS | TEMA

I destinatari della formazione

a cura di:

Annamaria Sabatino



Formazione, valutazione e valorizzazione delle competenze

I destinatari della formazione

L'anno di formazione e prova rappresenta per tutti i docenti che sono immessi in ruolo nella scuola statale di ogni ordine e grado un passaggio obbligato che merita di essere adeguatamente valorizzato per implementare qualitativamente la professionalità docente.

La sua struttura organizzativa ha subito un profondo cambiamento, a partire da quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2015 n. 850, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della Legge 13 luglio 2015, n. 107; attualmente il D.M. n. 226 del 16 agosto 2022, che ha aggiornato il precedente regolamento, con riferimento all'art. 13/1 del D.lgs. n. 59/2017 e dell'art. 44, comma 1 – lettera g), del Decreto Legge n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, disciplina il percorso di formazione e l'anno di prova per tutti i docenti neoassunti in ruolo, prevedendo le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova.

Come si legge all'art. 1 comma 4 del citato D.M. 226/2022, "il percorso di formazione e di prova [...] risponde alla finalità di sviluppare, rafforzare e verificare le competenze professionali del docente, osservate nell'azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell'ambito delle dinamiche organizzative dell'istituzione scolastica".

Personale obbligato

All'art. 2 il decreto in parola individua i destinatari del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio come di seguito indicato:

- a) i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- b) i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione;
- c) alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- d) i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- e) i docenti vincitori di concorso, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento o che l'acquisiscano ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.lgs. del 13 aprile 2019 n. 59 e ss.mm.

La nota relativa al periodo di formazione e prova a.s. 2023/2024, prot. 65741 del 7 novembre 2023, al punto 3. chiarisce ulteriormente che sono parimenti tenuti ad assolvere gli obblighi del periodo di prova:

- i docenti vincitori di concorso, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento o che l'acquisiscano ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019, n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all'articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108.

Qualora il docente non superi il test finale ovvero in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, lo stesso effettuerà un secondo percorso di formazione e prova, non ulteriormente rinnovabile.

Personale che non deve ripetere l'anno di formazione e prova

La citata nota MIM del 7 novembre 2023 prot. 65741 precisa altresì che non sono tenuti a svolgere l'anno di prova i docenti:

- a. che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;*
- b. che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018;*
- c. già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l'anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;*
- d. che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell'ambito del medesimo grado;*
- e. che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola.*

Personale che può rinviare il procedimento

A norma del già citato D.M. 226/2022 (artt. 2 e 3), il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell'impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente (maternità, aspettativa, congedo o malattia o comunque motivi giustificati).



Annamaria Sabatino

annamaria.sabatino@scuola.istruzione.it

Laureata in psicologia clinica e di comunità presso l'Università degli Studi "Vanvitelli"; da oltre vent'anni si occupa di inclusione e disabilità. Docente utilizzata presso l'USR per la Campania, ha lavorato come supervisore delle attività di tirocinio per le SICSI e come docente per le SICSI e il TFA nei corsi di specializzazione per le attività di sostegno presso l'Università degli Studi S. Orsola Benincasa di Napoli. Attualmente è referente regionale della Scuola in Ospedale e dell'Istruzione domiciliare.